



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

SCHEMA DI CONCESSIONE – CONTRATTO

Concessione della gestione di parte dei servizi di attività analitiche ed ispettive già fornite dal Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia

Importo contrattuale: canone annuo € 40.100,00 (quarantamila centovirgolazerozero) oneri fiscali esclusi.

TRA

la **CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA** (in seguito denominata “Concedente”), (codice fiscale e partita IVA 01275660320), rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, domiciliato agli effetti del presente atto in Trieste, presso la sede legale in Piazza della Borsa 14, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Segretario Generale della C.C.I.A.A. e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta

E

NEW ECO S.R.L. con sede in San Dorligo della Valle (TS), via Travnik 14 P. IVA 01134770328 nella persona del sig. Lorenzo Cergol, socio amministratore unico, nato a Trieste il 07.09.1989 (in seguito denominato Concessionario)

di seguito, congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- la Giunta camerale, con provvedimento n. 20 dd. 13.02.2025, ha delineato le linee di indirizzo per procedere alla predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento in concessione della gestione di taluni servizi analitici ed ispettivi, già forniti dal Laboratorio Chimico Merceologico camerale (di seguito LCM), ad un soggetto qualificato da scegliersi all’esito della procedura prevista dall’art. 187 del D. Lgs n. 36/2023, previa indagine di mercato;
- l’iter per l’assegnazione in concessione ha avuto avvio con determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 287 dd. 24.04.2025 di indizione della relativa procedura selettiva mediante approvazione dei relativi documenti di gara;
- in esito alla procedura negoziata, con determinazione n. 698 dd. 17.10.2025, è stata approvata l’aggiudicazione in favore del Concessionario, sulla base dell’offerta da questi presentata, assunta in atti prot. 35138 dd. 02.10.2025, che costituisce parte integrante del regolamento contrattuale dell’affidamento in oggetto, unitamente a quanto già previsto nella Lettera di invito, il tutto allegato sub doc. 1).

Tutto ciò premesso con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente contratto la Concedente affida all'operatore economico New Eco Srl, che accetta senza riserva alcuna, in regime di concessione, la gestione dei seguenti servizi già forniti dal Laboratorio Chimico Merceologico camerale:

- analisi sul caffè e ispezioni sanitarie effettuate ai sensi del D.P.R. 470/73.

L'attività gestionale dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità risultanti dal presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni delineate dal Professionista nell'offerta assunta in atti, tramite piattaforma AcquistiInRetePA/MePa, sub prot. 35138 dd. 02.10.2025.

Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere unilateralmente modificate dalla Concedente in qualsiasi momento, anche in applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento della gestione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.

Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

ART. 2 - DURATA – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla stipula del contratto, salva la facoltà per la Camera di revocarla o dichiarare la decadenza.

Alla scadenza, la concessione cesserà di effetto di diritto, fatta salva la facoltà della Camera di prorogare la stessa nelle more della pubblicazione di altra procedura di evidenza pubblica.

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso con Raccomandata AR o PEC. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Camera anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

Costituirà causa di decadenza, tra le altre, l'utilizzo della denominazione "Camera di Commercio Venezia Giulia – Laboratorio Chimico Merceologico" in modo inappropriato o comunque lesivo dell'immagine e dell'onorabilità dell'Ente camerale.

Cessando il rapporto con la Concedente, per scadenza o altre cause, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto della presente concessione per tutto il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e conseguente stipula della nuova concessione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza o risoluzione della concessione stessa. In tale periodo, saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nella presente concessione.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di canone onnicomprensivo a fronte della concessione del servizio oggetto del presente contratto, l'importo annuo di euro 40.100,00 (quarantamila centovirgolazerozero) + IVA.

Il canone concessorio annuo, pattuito in Euro 40.100,00 + IVA, sarà fatturato dal Concedente

in rate trimestrali anticipate di Euro 10.025,00, da versare entro i primi cinque giorni del trimestre di competenza.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Concedente sul conto corrente dalla stessa indicato (attualmente conto di tesoreria presso la Crédit Agricole della Camera di Commercio Venezia Giulia: IBAN

IT 55Y06 2301 2400 0000 1513 9919).

Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese o eccezioni di sorta.

Il canone sopra indicato sarà rivalutato, a partire dal secondo anno contrattuale, secondo gli incrementi ISTAT su base annua, senza alcun onere di richiesta scritta da parte del Concedente.

Le parti concordano che il pagamento del canone decorra dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto decadrà secondo quanto previsto dal successivo art. 9, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge e il risarcimento anche del maggior danno.

In caso di ritardato pagamento del canone rispetto a quanto convenuto, decorrono gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono obblighi a carico del Concessionario:

1. l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 presso la sede legale o unità locale del concessionario, comunque ubicata nella ex provincia di Trieste;
2. la dotazione di personale idoneo e qualificato;
3. l'acquisizione di tutti i materiali, attrezzature e mezzi e macchine necessarie alla gestione dei servizi di cui all'art. 1, nell'osservanza del D.P.R. 470/1973;
4. ottenere o essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
5. predisporre e trasmettere, con cadenza annuale, una relazione che riassume l'attività complessivamente svolta;
6. tenere indenne il Concedente da qualsiasi spesa o onere fiscale connesso alle attività gestite nell'ambito del presente contratto, nonché da qualsiasi adempimento od obbligo di natura contrattuale e previdenziale afferente al personale e ai collaboratori impiegati nelle medesime attività;
7. impegnarsi a gestire l'attività sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata la Camera di Commercio da ogni eventuale pretesa di terzi;
8. comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa.
9. presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 11.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Tutti i corrispettivi connessi ai servizi forniti in vigenza del presente rapporto concessorio

saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie e fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Concedente.

ART. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Concedente in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dal Concedente. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 7 – DECADENZA

Il concessionario decadrà dalla concessione nel caso di grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto; a titolo esemplificativo, sarà considerata causa di decadenza:

- a. l'interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- b. il ritardato pagamento del canone di concessione per un tempo superiore a mesi 2 (due);
- c. sopraggiunta incapacità del Concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. verificarsi, nel corso del periodo di validità della concessione, di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 D. Lgs. 36/2023;
- e. qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione di cui al presente atto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f. gravi violazioni contrattuali tali da pregiudicare la regolarità del servizio;
- g. assoggettamento a procedure di sequestro conservativo;
- h. cessione e sub concessione del servizio oggetto del presente contratto;
- i. l'utilizzo della denominazione "Camera di Commercio Venezia Giulia" in modo inappropriato o comunque lesivo dell'immagine dell'Ente;
- j. la ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Concessionario, a seguito di almeno 3 (tre) formali contestazioni di addebiti da inviare a mezzo PEC, concedendo il termine di venti giorni per le controdeduzioni;
- k. mancata presentazione fideiussione con le modalità e nella misura indicata dal successivo art. 11.

La decadenza avrà effetto dal momento in cui il Concedente comunichi al Concessionario, a mezzo PEC, la propria decisione. In caso di decadenza della convenzione in base al presente

articolo, il Concedente incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere la corresponsione degli eventuali maggiori danni.

ART. 8 – REVOCA

Il Concedente potrà disporre la revoca della presente concessione in qualunque momento e per qualsiasi ragione, con effetto immediato e senza alcun risarcimento od indennizzo in favore del Concessionario.

Ove la concessione venga revocata, la cauzione sarà restituita agli aventi diritto dopo che la Concedente sarà soddisfatta di tutte le eventuali sue ragioni di credito, salvo comunque il diritto della Concedente al risarcimento integrale dei danni eventualmente subiti per ragioni imputabili al Concessionario.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone offerto in sede di gara, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione. Detta polizza potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezioni;
 - b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.;
 - c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
 - d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C., 2^a comma.
2. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia della suddetta fideiussione entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. La sottoscrizione del presente contratto potrà avvenire solo previa stipula, da parte ed a carico esclusivo del concessionario, di detta polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

ART. 10 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Concessionario prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Concedente, pena la revoca di diritto del presente contratto a discrezione della Concedente, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà

immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra il Concedente e il Concessionario in ordine alla conclusione, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà in via esclusiva il Tribunale di Trieste.

ART. 12 – SPESE E IMPOSTE

Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione dell'atto di concessione, nonché degli atti successivi e conseguenti.

Art. 13 ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Società sita in San Dorligo della Valle (TS), via Travnik 14.

Art. 14 MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR n. 2016/679 (Regolamento generale protezione dati), i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente atto saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente rapporto concessorio e saranno conservati presso le sedi competenti del Concedente.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. nonché del Codice di Comportamento adottato dalla C.C.I.A.A. con atto di Giunta n. 104 dd. 22.10.2018, successivamente modificato con atto n. 24 dd. 18.03.2021 e prende atto delle cause di risoluzione contrattuale ivi previste, in caso di violazione dei codici stessi.

ART. 17 - UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE

Il Concedente mantiene la titolarità della denominazione "Camera di Commercio Venezia Giulia - Laboratorio Chimico Merceologico"; il Concessionario dovrà utilizzare tale denominazione per l'espletamento dell'attività svolta garantendo che la spendita e l'utilizzo siano corrispondenti alle finalità della gestione e alle attività poste in essere lasciando, altresì, indenne il Concedente da qualsiasi uso improprio e lesivo che ne dovesse fare.

ART. 18 – RINVIO E CLAUSOLA DI CHIUSURA

Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, nonché al Codice Civile.

Nel presente contratto vengono richiamate, e si intendono qui come riportate e trascritte, tutte le condizioni previste negli atti di gara per l'aggiudicazione della concessione di cui all'art. 1.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente, gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente schema di concessione-contratto.

Trieste,

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Concedente

Firma del Concessionario
